




**Regione Toscana**

# **Linee Guida per l'applicazione del Nuovo Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia**



Premessa:

La Toscana ha compiuto un nuovo passo avanti nella qualificazione dei propri servizi rivolti ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, con l'approvazione del nuovo Regolamento Regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2013, n. 41/R) in attuazione di quanto previsto dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32.

Come dichiarato dall'Assessore Regionale Stella Targetti nel corso della presentazione alla stampa del Nuovo Regolamento "Gli obiettivi della Regione sono quelli di innalzare la qualità dei servizi per la prima infanzia della Toscana, che è già riconosciuta come una delle migliori a livello nazionale, ponendo particolare attenzione alla qualifica professionale del personale dei servizi, e a semplificare le regole introducendo nuove norme e creando un sistema sempre più integrato tra pubblico e privato e una governance del sistema sempre più omogenea a livello zonale e regionale".

Sin dagli anni Novanta infatti, la Toscana è stata fra le Regioni che hanno contribuito maggiormente a cambiare l'immaginario collettivo costruito intorno ai servizi 0-3, marcatamente orientato verso una "logica di custodia", verso una scelta che ponesse il bambino al centro delle proposte educative, individuando nella famiglia un interlocutore privilegiato, evidenziando la necessità di garantire "la continuità dei comportamenti educativi con l'ambiente familiare".

Accanto a ciò le politiche regionali per la prima infanzia si sono orientate nel corso degli ultimi cinque anni verso un potenziamento e uno sviluppo della rete dei servizi su tutto il territorio, attraverso un massiccio investimento di risorse accompagnato da strategie ed azioni mirate sul territorio; tale scelta si è rivelata "vincente" rendendo la Toscana la prima Regione italiana a raggiungere in Italia l'obiettivo europeo del 33% dei bambini da 3 a 36 mesi accolti nei servizi.

Tali cambiamenti tuttavia hanno richiesto il supporto di una disciplina più adeguata del sistema regionale dei servizi 0-3 che ne consenta lo sviluppo e il necessario consolidamento.

Con questo nuovo Regolamento l'amministrazione regionale ha inteso caratterizzare i servizi 0-3 come contesto privilegiato da offrire ai bambini per sviluppare pienamente, e in forma integrata con l'esperienza familiare, le proprie potenzialità.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad un percorso di confronto e concertazione durato due anni, che ha coinvolto i Comuni, i soggetti privati, le Conferenze zonali dell'istruzione, la Giunta Regionale ed infine il Consiglio regionale; in tale contesto è stato condiviso l'obiettivo comune di creare una comunità educante attraverso una forte valorizzazione di tutte le energie e sinergie presenti sul territorio, non trascurando il fatto che la qualità dei servizi può maturare ed essere garantita nel tempo se c'è una rielaborazione continua del progetto, uno scambio tra esperienze diverse ed una formazione continua di chi vi opera.

In questo senso una delle novità più importanti che viene formalizzata per la prima volta nella nuova normativa – la previsione di funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico – assume un ruolo cruciale nell'ambito del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, nel sostenere, curare e monitorare i processi che riguardano i servizi in generale, da quelli legati alla promozione, alla programmazione complessiva, a quelli che si riferiscono alla progettazione delle esperienze con i bambini e le famiglie e la supervisione del gruppo di lavoro, in una prospettiva di armonizzazione del sistema regionale.

Lo svolgimento di tali funzioni – a livello dei servizi, a livello comunale e a livello zonale – volto a curare gli aspetti organizzativo-gestionali congiuntamente a quelli psico-pedagogici, richiede specifiche competenze tecniche e una precisa programmazione e gestione degli interventi.

Altrettanto rilevante è la scelta condivisa di puntare sul percorso di "continuità educativa da zero a sei anni" in due distinte direzioni, tra esse inevitabilmente correlate: quella verticale tra nidi e scuole dell'infanzia e quella orizzontale tra strutture educative e famiglie, dato che solo con il coinvolgimento di queste ultime è possibile pervenire ad un pieno sviluppo del bambino, fine ultimo della continuità educativa stessa. Tale obiettivo è stato peraltro già individuato nel PIGI 2012-2015, ove si rileva l'opportunità di favorire la continuità tra nido e scuola dell'infanzia attraverso la condivisione dell'idea di bambino e delle diverse fasi del suo percorso di crescita, di

promuovere progetti di formazione comune che facilitino la conoscenza reciproca tra operatori scolastici, educatori e rappresentanti delle amministrazioni e di sperimentare nuove realtà educative quali i “Centro Zerosei”.

Il Nuovo (e specificatamente dedicato) Regolamento finalizzato a ridefinire le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi (3-36 mesi) si articola in due macro-sezioni: la prima individua le caratteristiche e i requisiti dei servizi; la seconda le procedure di autorizzazione al funzionamento, di accreditamento, di vigilanza e di controllo, nonché le disposizioni transitorie e finali.

Nel dettaglio il Regolamento si articola in **VI Titoli**:

- **Titolo I**: tale Titolo individua:

- **Capo I**: l’oggetto del Regolamento (il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia);

- **Capo II**: le caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi;

- **Capo III**: le norme sul personale che opera nell’ambito del sistema integrato;

- **Capo IV**: gli strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie;

- **Capo V**: gli standard e le caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi;

- **Titolo II**: tale Titolo è dedicato espressamente alla disciplina del Nido d'infanzia, definendone:

- **Capo I**: caratteristiche, spazi e standard dimensionali;

- **Capo II**: i requisiti organizzativi;

- **Titolo III**: tale Titolo si occupa invece di disciplinare (caratteristiche, spazi, standard dimensionali e requisiti organizzativi) le varie tipologie di servizi integrativi, quali:

- **Capo I**: lo spazio gioco (ex centro gioco educativo);

- **Capo II**: il centro per bambini e famiglie (ex centro bambini e genitori);

- **Capo III**: il servizio educativo in contesto domiciliare (ex nido domiciliare);

- **Titolo IV**: tale Titolo introduce il concetto di “Continuità verticale” e norma per la prima volta i “Centri educativi integrati zerosei”, servizi sperimentali ove si realizza l’integrazione tra nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia;

- **Titolo V**: tale Titolo disciplina i procedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, detta le disposizioni fondamentali in materia di funzioni di vigilanza e controllo, conferma gli obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi ed i limiti temporali per la destinazione d’uso degli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia che hanno usufruito di contributi regionali in conto capitale già previsti nel precedente Regolamento;

- **Titolo VI**: tale Titolo detta importanti norme che disciplinano la transizione nell’applicazione del precedente Regolamento di Esecuzione della L.R. n. 32/2002 (D.P.G.R. 47/r 2003) al nuovo Regolamento di Attuazione della L.R. n. 32/2002 (D.P.G.R. 41/r 2013).

Il Capo I definisce le norme comuni a tutti i servizi educativi per la prima infanzia.

La prima novità è l'introduzione del concetto di “**sistema integrato dei servizi**”, al quale afferiscono i nidi d'infanzia e i servizi integrativi; per questi ultimi, **con l'articolo 2**, è stata disposta una modifica della denominazione rispetto a quella prevista dal precedente Regolamento, rendendola omogenea al Nomenclatore Interregionale del CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici e Statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009:

- spazi gioco (in luogo dei centri gioco educativi);
- centri per bambini e famiglie (in luogo dei centri bambini e genitori)
- servizi educativo in contesto domiciliare (in luogo dei nidi domiciliari).

Scompare come tipologia di servizio a sé stante il “nido aziendale”: questi servizi vengono inquadrati come nidi d'infanzia o spazi gioco o centri per bambini e famiglie realizzati nei luoghi di lavoro pubblici e privati, ovvero nelle immediate vicinanze, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente, ma non esclusivamente, i figli dei lavoratori dipendenti; rientrano in tale casistica tutte le tipologie di imprese, anche quelle agricole.

Non fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, aventi caratteristiche di temporaneità e occasionalità<sup>1</sup> per bambini fino a 3 anni, diversi da quelli disciplinati dal D.P.G.R. n. 41/r 2013, per i quali si rimanda ai Comuni la definizione di regolamenti che devono assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini. Sul punto si ricorda la non titolarità della Regione Toscana a disciplinare servizi diversi da quelli educativi.

L'**articolo 3** affronta poi i concetti di “titolarità” e “gestione” dei servizi per la prima infanzia, le cui possibili forme sono le seguenti:

- a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei Comuni, singolarmente o in forma associata (mediante uffici associati a mezzo specifica convenzione ovvero Unioni di Comuni);
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento dai Comuni a soggetto privato a mezzo di appalto di servizio;
- c) titolarità e gestione privata; rientrano in questa tipologia anche gli affidamenti dei servizi a mezzo di “concessione” di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni<sup>2</sup>; in questo caso il rischio resta in capo al soggetto privato.

Una delle più importanti novità introdotte dal nuovo Regolamento è quella dell'obbligatorietà della costituzione da parte dei soggetti titolari dei servizi di organismi di partecipazione delle famiglie - articolo 4 - che, su iniziativa propria o su richiesta del soggetto titolare e gestore si riuniscono periodicamente per valutare i diversi aspetti legati al funzionamento del servizio. La disciplina dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento e della durata in carica di tali organismi può essere definita a livello zonale, comunale o sovracomunale negli specifici regolamenti sui servizi per la prima infanzia.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli organismi di partecipazione da potersi realizzare in ogni servizio sono i seguenti:

- l'Assemblea dei genitori, di cui fanno parte i genitori dei bambini iscritti, tutto il personale coinvolto e i rappresentanti del soggetto titolare e gestore per affrontare le tematiche dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, nonché dell'attuazione del progetto educativo;
- il Consiglio del servizio, di cui fanno parte rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti,

---

<sup>1</sup> Vd. articolo 4 – comma 5 – della L.R. n. 32/2002.

<sup>2</sup> La concessione di servizi è un procedimento con il quale il Comune o altra p.a. affida ad una persona, fisica o giuridica, denominata concessionario, il compito di organizzare e gestire un servizio pubblico sotto il proprio controllo. La remunerazione del concessionario consiste, nella maggior parte dei casi, nella riscossione delle rette da parte degli utenti del servizio. Il vantaggio è dato dal fatto che è il concessionario può essere anche incaricato di reperire i fondi per costruire tutte le opere necessarie a far funzionare il servizio. La concessione rappresenta quindi uno strumento che, in linea di principio, può consentire la creazione del servizio pubblico senza comportare un costo per l'amministrazione, ovvero costi limitati.

del personale addetto al servizio e del soggetto titolare e gestore, che promuove la partecipazione diretta delle famiglie alle attività dei bambini.

Un ulteriore elemento di innovazione del nuovo Regolamento - **articolo 5** - è che ciascun servizio deve disporre di un “progetto pedagogico” e “progetto educativo”, quali documenti fondamentali di riferimento dell’attività dello stesso.

Nel “**progetto pedagogico**” devono essere esplicitati i valori (l’azione educativa che ciascun educatore e il servizio nel suo insieme mettono in atto), gli scopi (che cosa si vuole), le ragioni (perchè lo si vuole) gli orientamenti (un’anticipazione di cosa dovrebbe essere nel futuro) e le finalità pedagogiche a cui si deve riferire il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio.

Possono individuarsi pertanto le seguenti caratteristiche specifiche:

- può ispirarsi a modelli e tradizioni pedagogiche e al contesto socio-culturale di riferimento;
- non entra nel dettaglio rispetto ai tempi e ai modi di realizzazione;
- non è soggetto a verifica ma ad aggiornamento periodico;
- è reso “pubblico” e pertanto è una precisa assunzione di responsabilità;
- per essere attuato richiede la condivisione di tutti coloro che sono chiamati a realizzarlo.

La combinazione di questi elementi rende ogni bambino unico e irripetibile, e tale originalità si traduce in un **progetto educativo** coerente con le caratteristiche individuali che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico; in esso vengono definiti:

- a) l’assetto organizzativo del servizio, in particolare il calendario, gli orari, le formule di iscrizione, l’organizzazione dell’ambiente, l’organizzazione dei gruppi di bambini, i turni del personale;
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l’organizzazione della giornata educativa, l’impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l’organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- d) le forme di integrazione del servizio nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Il nuovo Regolamento individua successivamente le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale a livello:

1) **Zonale** – **articolo 8**: vengono poste in essere da Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico, costituiti obbligatoriamente dalle Conferenze Zonali per l’Istruzione, nei quali sono rappresentati i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi per la prima infanzia attivi nella Zona e svolgono in particolare le seguenti funzioni:

- a) supportano le Conferenze Zonali per l’Istruzione nella programmazione degli interventi relativa ai servizi educativi, ivi compresa la programmazione regionale, anche attraverso l’analisi di dati sui servizi del territorio;
- b) promuovono la formazione permanente degli educatori e del personale ausiliario operante nei servizi; tale formazione è realizzata nell’ambito di una programmazione annuale ed è garantita continuativamente nel tempo; tale funzione è esercitata anche a livello di coordinamento comunale o sovracomunale<sup>3</sup>, coinvolgendo anche il personale dei servizi privati del proprio territorio;
- c) nel rispetto dell’autonomia dei servizi privati presenti sul territorio, definiscono principi omogenei che i regolamenti comunali devono rispettare, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
- d) supportano e promuovono l’innovazione, la sperimentazione e la qualificazione

---

<sup>3</sup> Per livello “sovracomunale” si intende qualora le responsabilità nell’ambito dei servizi per la prima infanzia siano di competenza di “uffici associati di Comuni” o da Unioni di Comuni.

dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;

e) promuovono la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia;

tale organismo è presieduto da un referente individuato dai Comuni della Zona e facente parte di una delle strutture comunali;

2) **Comunale o Sovracomunale – articolo 7**<sup>4</sup>: a tale livello i Comuni garantiscono (se presenti sul territorio) il necessario raccordo tra i servizi educativi del territorio comunale, pubblici e privati, nella prospettiva della qualificazione e dello sviluppo del sistema integrato comunale; in essi le funzioni pedagogiche vengono svolte da coordinatori pedagogici comunali che coinvolgono i responsabili del territorio (dialogo attivo); in particolare svolgono le seguenti attività:

a) definiscono indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio, coinvolgendo in tale caratterizzazione anche i soggetti responsabili dei servizi privati, se presenti sul territorio di riferimento;

b) supportano l'elaborazione di atti regolamentari del Comune;

c) elaborano materiale informativo sui servizi attivi sul territorio;

d) promuovono la verifica e l'innovazione delle strategie educative, nonché le attività relative alla partecipazione delle famiglie<sup>5</sup> e ai percorsi di educazione familiare<sup>6</sup>;

e) sviluppano e coordinano l'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché l'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;

f) promuovono, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, il piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;

g) analizzano i dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;

h) si raccordano con l'azienda unità sanitaria locale per tutti gli ambiti di competenza;

i) promuovono scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;

l) promuovono la continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.

3) **Di servizio o di servizi – articolo 6**: i soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale; sono costituiti dal soggetto titolare o gestore, anche relativamente a più servizi; per i servizi accreditati tali funzioni sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15; in particolare svolgono le seguenti attività:

a) curano la supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;

b) assicurano il monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;

c) coordinano le iniziative di partecipazione delle famiglie;

d) promuovono l'aggiornamento e la formazione del personale;

---

<sup>4</sup> Vd. nota 3.

<sup>5</sup> Vd. quanto già evidenziato in precedenza in merito agli organismi di partecipazione.

<sup>6</sup> Nei percorsi di educazione familiare si confrontano le capacità e le competenze educative che i genitori posseggono, per trovare, in collaborazione con i coordinatori pedagogici, gli educatori e con le altre famiglie, le strategie per utilizzarle nelle situazioni del vivere quotidiano con i bambini.

- e) si raccordano con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari;
- f) promuovono la continuità educativa con la scuola dell'infanzia;
- f) garantiscono il necessario raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.

Il Regolamento istituzionalizza poi il ruolo delle Aziende Sanitarie Locali – **articolo 9** - le quali, in accordo con i Comuni territorialmente competenti vigilano sul funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul territorio di loro competenza; la novità risiede nel fatto che le Aziende non dovranno esercitare esclusivamente funzioni di vigilanza, ma dovranno supportare direttamente i servizi nelle materie di propria competenza; in particolare:

- a) realizzano attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
- b) contribuiscono all'elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
- c) collaborano ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico, sociale;
- d) realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo <sup>7</sup>.

Relativamente a tali materie, i Comuni elaborano, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento, appositi protocolli operativi di cui promuovono l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

Un altro aspetto che viene preso in esame dal Regolamento nel disciplinare i requisiti generali dei servizi è quello dei criteri di accesso e per la prima volta dei sistemi tariffari – **articolo 10**.

In primo luogo si stabilisce che, nell'ottica della realizzazione di un sistema integrato locale, in tutti i servizi a titolarità pubblica e nei servizi privati accreditati e convenzionati devono essere adottati criteri di accesso ai servizi predeterminati e pubblici che attribuiscono priorità ai casi di disabilità e di disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali;

In secondo luogo si stabilisce che i Comuni:

- nella formazione della graduatoria di accesso utilizzino come criteri la composizione della famiglia e la condizione di lavoro dei genitori;
- per quanto attiene ai criteri di determinazione delle tariffe, adottino sistemi orientati all'equità quali la valutazione della condizione economica delle famiglie.

Il Regolamento elenca successivamente le disposizioni relative al **personale** coinvolto direttamente nel funzionamento dei servizi – **artt. 11 e ss.**, che deve operare secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo; in particolare si individuano:

- 1) i **Coordinatori Pedagogici** – **articolo 15**: la loro presenza è obbligatoria nei servizi comunali e in quelli accreditati; per svolgere tali funzioni di coordinatore pedagogico occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
  - a. laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
  - b. titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

il Regolamento salvaguarda tuttavia i soggetti che, in difetto dei requisiti di cui sopra: <sup>8</sup>

- a. svolgano o abbiano svolto un incarico come coordinatore pedagogico alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;

---

<sup>7</sup> Vd. in proposito l'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

<sup>8</sup> Si fa presente l'imminente modifica del Regolamento Regionale che andrà a modificare la tempistica per il conseguimento degli esami in materie psicologiche e pedagogiche che verranno più chiaramente definiti; sarà infatti data la possibilità di conseguire entro il 31/8/2018, non solo il master di primo e secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia, ma anche gli esami (equivalenti a 9 crediti formativi universitari) in discipline psicologiche e pedagogiche.

- b. alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali con il sostenimento di esami in materie psicologiche o pedagogiche e hanno conseguito o conseguono, entro il 31 agosto 2018, un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.
- 2) gli **Educatori** – **artt. 11 e 13**: sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, elaborano, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione e coinvolgono i genitori nella vita del servizio; per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
  - b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;
  - c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
  - d) diploma di liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psico-pedagogico;<sup>9</sup>
  - e) diploma di assistente comunità infantile;<sup>10</sup>
  - f) diploma di dirigente di comunità;
  - g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

il Regolamento salvaguarda tuttavia i soggetti che, in difetto dei requisiti di cui sopra, sono in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti validi ai sensi delle precedenti disposizioni<sup>11</sup>, nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per l'acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente; il Regolamento prevede in proposito un'importante novità che entrerà in vigore dal 1 settembre 2018, quando cioè (fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente), saranno ritenuti validi per l'esercizio della funzione di educatore esclusivamente:

- a) la laurea o la laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
  - b) i master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;
  - c) i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - d) i titoli di diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico, diploma di liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psico-pedagogico, diploma di assistente comunità infantile e diploma di dirigente di comunità, se conseguiti entro il 31 agosto 2018.
- 3) il **Personale Ausiliario** – **art. 11 e 14**: tale figura, che deve essere presente obbligatoriamente, è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio; comprende il cuoco, per i servizi che prevedono la cucina interna; il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco deve possedere l'attestato di qualifica professionale specifico; il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l'obbligo scolastico; il Regolamento salvaguarda tuttavia il personale che, in difetto dei requisiti di cui sopra, svolga o abbia svolto le funzioni

---

<sup>9</sup> Si fa presente che con l'imminente modifica del Regolamento Regionale tale titolo verrà modificato con la seguente dizione: diploma di liceo delle scienze umane ad esclusione dell'opzione economico-sociale.

<sup>10</sup> Si fa presente che con l'imminente modifica del Regolamento Regionale tale titolo verrà cancellato in quanto non più attivo.

<sup>11</sup> Vd. in proposito l'articolo 11 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R.



di cuoco o personale ausiliario alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Per tutto il personale impiegato nei servizi costituisce requisito indispensabile il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, Titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Al personale impiegato nei servizi educativi per la prima infanzia deve essere applicato altresì il CCNL di riferimento, anche al fine di garantire la qualità dei servizi e l'equa concorrenza tra i soggetti titolari e gestori.

Il Regolamento stabilisce quindi all'**articolo 11**, in ordine all'orario di lavoro, che alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico sia dedicato uno specifico tempo che, nel caso del personale educativo, non può essere inferiore all'8% del complessivo orario di lavoro frontale e non frontale. Particolare rilievo viene attribuito alla formazione degli educatori e del personale ausiliario – **articolo 12** - che deve essere svolta con continuità e con una programmazione annuale; a tal fine assume rilevanza il ruolo del coordinamento pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, nella promozione di iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati, anche congiuntamente con gli educatori e gli insegnanti della scuola dell'infanzia, allo scopo di favorire la continuità educativa per bambini da 0 a 6 anni.

Nella parte successiva il Regolamento disciplina due strumenti ritenuti fondamentali per il sostegno della scelta educativa delle famiglie:

- la Carta dei servizi – **articolo 17**: adottata obbligatoriamente dai soggetti titolari pubblici e privati dei servizi è lo strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti; al suo interno devono essere esplicitati:

- a) i principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
- b) i criteri di riferimento per l'accesso;
- c) le modalità generali di funzionamento e gli standard di qualità;
- d) le forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
- e) i diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio;

- l'Elenco comunale degli educatori – **articolo 18**: può essere istituito dai Comuni, singolarmente o in forma associata, al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato; i soggetti inseriti in tali elenchi devono essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal presente regolamento per l'esercizio della funzione di educatore; i Comuni che istituiscono tali elenchi organizzano, in forma singola o associata, corsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità della prestazione e possono prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta.

Merita evidenziare come alcune disposizioni che disciplinano gli standard di base, la funzionalità degli spazi, le caratteristiche degli spazi esterni e l'accoglienza dei bambini con disabilità o con disagio psico-fisico, di seguito elencate, siano da rispettare in ogni caso per i nidi d'infanzia, gli spazi gioco e i centri per bambini e famiglie:

- 1) la collocazione dei servizi: i servizi devono essere collocati in un edificio a ciò destinati secondo le previsioni dei regolamenti urbanistici; nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato ad un servizio per la prima infanzia, è comunque assicurata autonomia funzionale; i Comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui alcune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal nido d'infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio;
- 2) gli ambienti e gli spazi interni ed esterni dei servizi e i relativi elementi: anche in riferimento alle condizioni di illuminazione e acustiche, devono rispettare la normativa statale e regionale, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto;

- 3) la struttura: deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista della assenza di barriere architettoniche;
- 4) l'accesso all'esterno: deve avere l'accesso diretto all'esterno; qualora il servizio sia collocato su diversi piani devono essere adottate tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia per l'ordinaria gestione quotidiana, sia in caso di eventi eccezionali;
- 5) le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini: devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi; in buona sostanza non deve sussistere la possibilità per i bambini di raggiungere tali zone attraverso recinzioni e/o porte/cancelli ad esclusivo utilizzo degli adulti;
- 6) utilizzo della struttura nell'orario di chiusura: è possibile l'utilizzo programmato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo;
- 7) l'area esterna a disposizione dei bambini: l'area esterna deve essere contigua agli spazi interni del servizio<sup>12</sup> e non deve essere inferiore alla superficie interna del servizio messa a disposizione delle esperienze e attività dei bambini;<sup>13</sup> deve prevedere una zona coperta e pavimentata;<sup>14</sup> deve essere recintata, attrezzata a verde, e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del nido; deve essere organizzata e attrezzata come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, nonché in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età; questi ultimi requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del servizio ma di cui sia previsto l'utilizzo da parte dei bambini del nido;<sup>15</sup>
- 8) aree e servizi destinate agli adulti, educatori e genitori: deve rendersi disponibile un'area da adibire ai colloqui ovvero alle riunioni di piccolo gruppo, i servizi igienici per gli adulti e gli spogliatoi per il personale devono rispettare la normativa vigente in particolare quella relativa a prevenzione, sicurezza del lavoro, igiene e barriere architettoniche;
- 9) archivio documentale delle attività: devono rendersi disponibili attrezzature e spazi che consentano la raccolta e tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio;
- 10) servizio che accoglie bambini con disabilità: deve prevedersi, in relazione al numero e alla gravità della situazione e alle specifiche scelte organizzative, alla riduzione del numero di bambini accolti ovvero all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio; tali procedure devono svolgersi comprendendo il parere vincolante del coordinamento pedagogico comunale;
- 11) frequenza dei bambini del servizio oltre il terzo anno di età: i Comuni, tramite il coordinamento pedagogico comunale, regolamentano la permanenza presso il servizio oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico, previo parere vincolante della Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente.

Il Regolamento passa poi a disciplinare le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia.

---

<sup>12</sup> Si fa presente che con l'imminente modifica del Regolamento Regionale l'art. 20 comma 3 verrà modificato prevedendo per i Comuni la possibilità di autorizzare servizi con spazi non contigui, ma comunque rispondenti ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20.

<sup>13</sup> Per applicare tale disposizione bisogna prendere in considerazione tutti gli spazi riservati ai bambini, compresi i servizi igienici e le zone cambio; i Comuni possono prevedere la riduzione della superficie di tali spazi esterni, fino ad un massimo del 50%, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.

<sup>14</sup> Quest'ultima disposizione non si applica ai servizi già attivi alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento.

<sup>15</sup> Le disposizioni relative agli spazi esterni non si applicano ai servizi, già attivi alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, che si avvalgano dei requisiti previsti dall'art.14, comma 8 e del 26 ter, comma 8 del D.P.G.R. 47/R 2003.

## NIDO D'INFANZIA – artt. da 21 a 27:

La prima caratteristica peculiare del nido d'infanzia è che è un servizio che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini, in spazi dall'uso flessibile e organizzati in modo tale da favorirne l'utilizzo libero e autonomo secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo.

Possono accedere al nido d'infanzia bambini che abbiano compiuto i 3 mesi e che non abbiano compiuto i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione; al bambino ammesso alla frequenza è garantita sempre la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio. Rimane immutata rispetto alla precedente versione del Regolamento la possibilità di permanenza oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 104/1992.<sup>16</sup>

Per quanto riguarda le modalità di offerta del servizio si stabilisce quanto segue:

- il calendario annuale di funzionamento del servizio non deve essere inferiore a 42 settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi;
- l'orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina, può andare da un minimo di 6 ore ad un massimo di 12 ore; ciascun bambino potrà frequentare il nido per un massimo di 10 ore giornaliere;
- è prevista l'erogazione del pranzo;
- sono previste modalità di iscrizione e frequenza diversificate;
- l'acquisizione dall'esterno dei pasti non è consentita per bambini con età inferiore a 12 mesi.

I principali **ambiti funzionali** sono i seguenti:

- a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico separato dalla zona per l'accoglienza;<sup>17</sup>
- b) unità funzionali per ciascun gruppo o sezione di bambini (di numerosità compresa fra un minimo di 7 e un massimo di 25), comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo ed il riposo da poter utilizzare anche in modo multifunzionale e per la cura e la pulizia personale, nonché per il bagno ed il cambio dei bambini;<sup>18</sup>
- c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi o sezioni;
- d) servizi generali, compresi cucina o zona per lo sporzionamento di pasti confezionati all'esterno della struttura;
- e) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici;
- f) spazi per il riposo dei bambini, di norma<sup>19</sup> fino a 12 mesi, per tutti gli altri se il servizio funziona anche per il pomeriggio.

Si rilevi pertanto come, contrariamente a quanto previsto nel precedente Regolamento, si introducano per la prima volta i concetti di "gruppo" o "sezione" come ambito numericamente definito.

Riguardo agli **standard dimensionali degli spazi interni** dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

- 1) m<sup>2</sup> per bambino degli spazi destinati a ingresso, spazi comuni, aree dei gruppi o sezioni e eventuali laboratori, nonché per ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini: devono avere, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino;
- 2) spazio destinato al bagno e al cambio dei bambini: dovrà avere una dimensione minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a

<sup>16</sup> Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

<sup>17</sup> I nidi già autorizzati all'entrata in vigore del Nuovo Regolamento possono essere esentati da tale ambito.

<sup>18</sup> I nidi già autorizzati all'entrata in vigore del Nuovo Regolamento possono essere esentati dal disporre del bagno e della zona di cambio dei bambini per ogni unità funzionale.

<sup>19</sup> Il "di norma" si riferisce all'età dei bambini; il riposo per i bambini può essere previsto anche per bambini oltre i 12 mesi.

10 bambini;

3) attrezzature del bagno e da adibire al cambio dei bambini: dovrà contenere almeno 3 wc, riducibile a 2 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a 10 bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta, con doccia flessibile, per il lavaggio dei bambini; tale spazio deve essere previsto per ognuna delle unità funzionali destinate ad accogliere i diversi gruppi o sezioni;<sup>20</sup>

4) la zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti: dovrà essere organizzata per colloqui e riunioni di piccoli gruppi; al suo interno è consentita la tenuta di un archivio documentale sulle attività del nido.

Riguardo agli **spazi destinati ai bambini** devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

1) i locali destinati ad accogliere le attività ludiche e educative dei bambini: devono contenere arredi e giochi che, nel rispetto della normativa vigente, garantiscano la sicurezza e il benessere dei bambini; dovrà essere prevista la presenza di segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti; le esperienze svolte dai bambini dovranno essere rese visibili e restituite nel loro valore agli stessi bambini e alle famiglie;

2) i materiali di gioco: dovranno essere organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini.

La **ricettività minima e massima** del nido d'infanzia è fissata rispettivamente in 7 e 60 posti; in ciascun servizio possono essere iscritti un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura (calcolata applicando il parametro di 5 metri quadri per bambino) fino ad un massimo del 20%;<sup>21</sup> in ogni caso, il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.<sup>22</sup> Tale estensione di ricettività può essere ridotta o esclusa dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, per motivi attinenti alle difficoltà di fruizione degli spazi del servizio da parte dei bambini. In sede di autorizzazione il Comune può ridurre o escludere tale incremento di ricettività, motivando opportunamente in funzione dell'articolazione e della divisione degli spazi della struttura.

Il **rapporto numerico tra personale educativo e bambini** (calcolato sulla base del numero dei bambini iscritti)<sup>23</sup> è determinato sulla base delle diverse età presenti:

- è almeno 1/6 per i bambini di età inferiore ai 12 mesi;
- è almeno 1/7 per i bambini di età compresa tra 12 e 23 mesi;
- è almeno 1/10 per i bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi.

Poiché può essere di qualche difficoltà il calcolo del personale educativo da assicurare in relazione alla presenza di bambini con età diversificata si precisa che in tal caso tale numero è da determinarsi con riferimento alla somma complessiva dei fabbisogni risultanti per singola fascia di età; l'arrotondamento è effettuato al numero superiore dell'ultimo decimale della somma dei fabbisogni per singola fascia di età; si illustrano a titolo esemplificativo di seguito alcune tabelle atte ad

---

<sup>20</sup> Per i servizi già attivi alla data dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento è fatta salva la facoltà di deroga da quanto qui previsto.

<sup>21</sup> Ad esempio se in un nido gli spazi (destinati a ingresso, spazi comuni, aree dei gruppi o sezioni e eventuali laboratori, nonché ad ambienti per il bagno e al cambio dei bambini) sono pari a 100 metri quadri, il nido sarà autorizzato ad accogliere iscrizioni fino ad un massimo di 24 bambini ( $100:5 = 20$ ,  $20 + 20\% = 24$  bambini).

<sup>22</sup> Gli atti amministrativi di riferimento, siano essi gli avvisi per la raccolta delle domande per i servizi comunali ovvero i provvedimenti di autorizzazione al funzionamento per i nidi a titolarità non comunale, devono pertanto considerare tale incremento percentuale per la determinazione della ricettività del nido.

<sup>23</sup> Si fa presente l'imminente modifica del Regolamento Regionale finalizzata a specificare che il rapporto numerico dovrà essere applicato all'80% degli iscritti complessivi; ad esempio per un nido con capienza determinata sulla base dei m<sup>2</sup> nella misura di 50 bambini, con ricettività estesa del 20% a 60 bambini, nel caso in cui gli iscritti complessivi siano pari a 60 il calcolo del numero degli educatori dovrà essere effettuato sul numero di 48 bambini:  $60 - 12$  (20% di 60) = 48; sempre per lo stesso nido con capienza massima (comprensiva dell'estensione) di 60 bambini, nel caso in cui gli iscritti siano solo 50, il calcolo del numero degli educatori dovrà essere effettuato sul numero di 40 bambini:  $50 - 10$  (20% di 50).

evidenziare il numero di educatori necessari: <sup>24</sup>

Ipotesi A				
Fascia di età	Rapporti	Bambini presenti	Fabbisogno educatori	Educatori necessari
Fino a 12 mesi (1/6)	0,17	4	0,68	3
Da 12 a 23 mesi (1/7)	0,14	12	1,68	
Da 24 a 36 mesi (1/10)	0,10	6	0,60	
<b>Totali</b>			<b>2,96</b>	
Ipotesi B				
Fascia di età	Rapporti	Bambini presenti	Fabbisogno educatori	Educatori necessari
Fino a 12 mesi (1/6)	0,17	4	0,68	4
Da 12 a 23 mesi (1/7)	0,14	12	1,68	
Da 24 a 36 mesi (1/10)	0,10	7	0,70	
<b>Totali</b>			<b>3,06</b>	
Ipotesi C				
Fascia di età	Rapporti	Bambini presenti	Fabbisogno educatori	Educatori necessari
Fino a 12 mesi (1/6)	0,17	7	1,19	3
Da 12 a 23 mesi (1/7)	0,14	3	0,42	
Da 24 a 36 mesi (1/10)	0,10	10	1,00	
<b>Totali</b>			<b>2,61</b>	
Ipotesi D				
Fascia di età	Rapporti	Bambini presenti	Fabbisogno educatori	Educatori necessari
Fino a 12 mesi (1/6)	0,17	2	0,34	5
Da 12 a 23 mesi (1/7)	0,14	9	1,26	
Da 24 a 36 mesi (1/10)	0,10	27	2,70	
<b>Totali</b>			<b>4,30</b>	

**Il sistema dei turni del personale** deve essere strutturato in modo da garantire;

- a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio;
- b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata; con questa disposizione si vuole tutelare il bisogno dei bambini di mantenere una continuità di relazione con le proprie educatrici;
- c) che il personale ausiliario operante nel nido sia adeguatamente commisurato ai diversi compiti da svolgere; i Comuni provvedono a regolamentare la materia individuando i parametri da applicare per definire la consistenza numerica del personale ausiliario.

<sup>24</sup>

Si ricorda che il calcolo deve essere effettuato con le modalità che seguono indipendentemente dall'articolazione organizzativa (gruppi omogenei per età o gruppi misti); il calcolo serve a quantificare il numero totale degli educatori da impiegare nel servizio, la cui attribuzione ai gruppi dei bambini viene definita dal soggetto gestore nell'ambito della sua autonomia organizzativa.

## SPAZIO GIOCO – **artt. da 28 a 34:**

Lo spazio gioco è un servizio educativo dove sono accolti bambini di età non inferiore ai 18 mesi al mattino o in alternativa al pomeriggio, con frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza. Possono accedere allo spazio gioco bambini che abbiano compiuto i 18 mesi di età e che non abbiano compiuto i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione; al bambino ammesso alla frequenza è garantita sempre la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio. Rimane immutata rispetto alla precedente versione del Regolamento la possibilità di permanenza oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 104/1992.<sup>25</sup>

Per quanto riguarda le modalità di offerta del servizio si stabilisce quanto segue:

- il calendario annuale di funzionamento non deve essere inferiore a 3 mesi;
- l'orario quotidiano di funzionamento può andare da un minimo di 3 ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, ad un massimo di 11 ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana esclusa l'interruzione del funzionamento tra mattina e pomeriggio;
- al suo interno possono essere previste modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle 5 ore.

**Lo spazio gioco non eroga il servizio di mensa e non prevede il riposo pomeridiano.**

I principali **ambiti funzionali** sono i seguenti:

- a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico separato dalla zona per l'accoglienza;<sup>26</sup>
- b) unità funzionali per ciascun gruppo di bambini (di numerosità compresa fra un minimo di 7 e un massimo di 25), comprensive di ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale e per la cura e la pulizia personale, nonché per il bagno ed il cambio dei bambini;<sup>27</sup>
- c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;
- d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

Nel caso di spazi gioco con ricettività fino a 25 bambini, gli ambiti funzionali di cui ai punti b) e c) possono essere integrati.

Riguardo agli **standard dimensionali per gli spazi interni** dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

- 1) m<sup>2</sup> per bambino degli spazi del spazio gioco, compresi gli ambienti destinati a bagno e cambio dei bambini: devono avere, complessivamente, una superficie minima di 4 metri quadrati per bambino;
- 2) spazio destinato al bagno e al cambio dei bambini: dovrà avere una dimensione minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a 10 bambini;
- 3) attrezzature del bagno e da adibire al cambio dei bambini: dovrà contenere almeno 3 wc, riducibile a 3 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a 10 bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini;<sup>28</sup>
- 4) la zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti: dovrà essere organizzata per colloqui e riunioni di piccoli gruppi; al suo interno è consentita la tenuta di un archivio documentale sulle attività del nido.

---

<sup>25</sup> Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

<sup>26</sup> Gli spazi gioco già autorizzati all'entrata in vigore del Nuovo Regolamento possono essere esentati da tale ambito;

<sup>27</sup> Gli spazi gioco già autorizzati all'entrata in vigore del Nuovo Regolamento possono essere esentati dal disporre del bagno e della zona di cambio dei bambini per ogni unità funzionale.

<sup>28</sup> Per i servizi già attivi alla data dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento è fatta salva la facoltà di deroga da quanto qui previsto.

Relativamente all'**Organizzazione degli spazi destinati ai bambini** devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- 1) i locali destinati ad accogliere le attività ludiche e educative dei bambini: devono contenere arredi e giochi che, nel rispetto della normativa vigente, garantiscano la sicurezza e il benessere dei bambini; dovrà essere prevista la presenza di segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti; le esperienze svolte dai bambini dovranno essere rese visibili e restituite nel loro valore agli stessi bambini e alle famiglie.
- 2) i materiali di gioco: dovranno essere organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini.

La **ricettività minima e massima** dello spazio gioco è fissata rispettivamente in 6 e 50 posti; in ciascun servizio è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura (calcolata applicando il parametro di 4 metri quadri per bambino) fino ad un massimo del 20%.;<sup>29</sup> in ogni caso, il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.<sup>30</sup> Tale estensione di ricettività può essere ridotta o esclusa dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, per motivi attinenti alle difficoltà di fruizione degli spazi del servizio da parte dei bambini.

**Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini** (calcolato sulla base del numero dei bambini iscritti) è determinato sulla base delle diverse età presenti:<sup>31</sup>

- è almeno 1/8 per i bambini di età inferiore ai 24 mesi;
- è almeno 1/10 per i bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi.

Tale rapporto deve essere garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, operando per garantire nel massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.

Il personale ausiliario operante nello spazio gioco dovrà essere adeguatamente commisurato ai diversi compiti da svolgere e dovrà integrarsi in modo collaborativo al personale educativo. I Comuni, tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali nel sistema locale dei servizi, provvedono a regolamentare la materia individuando i parametri da applicare.

---

<sup>29</sup> Ad esempio se in un servizio gli spazi sono pari a 40 metri quadri, lo spazio gioco sarà autorizzato ad accogliere iscrizioni fino ad un massimo di 12 bambini ( $40:4 = 10$ ,  $10 + 20\% = 12$  bambini).

<sup>30</sup> Gli atti amministrativi di riferimento, siano essi gli avvisi per la raccolta delle domande per i servizi comunali ovvero i provvedimenti di autorizzazione al funzionamento per gli spazi gioco a titolarità non comunale, devono pertanto considerare tale incremento percentuale per la determinazione della ricettività del servizio.

<sup>31</sup> Per il calcolo in presenza di bambini in fasce di età differenti si tengano presente le stesse indicazioni fornite per il nido d'infanzia. Vd nota 24

## CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE – artt. da 35 a 41:

Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini insieme ai loro genitori o da altra persona adulta autorizzata dai genitori, i quali parteciperanno attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.

Per quanto riguarda le modalità di offerta del servizio si stabilisce quanto segue:

- il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie deve prevedere, il suo funzionamento per almeno 3 mesi, con attività svolta almeno in 2 giorni della settimana;
- l'orario quotidiano di funzionamento può andare da un minimo di 3 ore – in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana – ad un massimo – in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana – di 10 ore complessive, compresa l'interruzione del funzionamento del servizio fra la mattina e il pomeriggio;
- al suo interno possono essere previste modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle 5 ore.

### **Il centro per bambini e famiglie non comprende la possibilità di fruizione del pranzo e riposo pomeridiano.**

I principali **ambiti funzionali** sono i seguenti:

- a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico separato dalla zona per l'accoglienza;
- b) ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale e per la cura e la pulizia personale;
- c) ambienti per il bagno e il cambio dei bambini;
- d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

Riguardo agli **Standard dimensionali per gli spazi interni** dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

- 1) m<sup>2</sup> per bambino degli spazi del centro bambini e famiglie, compresi gli ambienti destinati a bagno e cambio dei bambini: devono avere, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino;
- 2) spazio destinato al bagno e al cambio dei bambini: dovrà avere una dimensione minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a 10 bambini;
- 3) attrezzature del bagno e da adibire al cambio dei bambini: dovrà contenere almeno 3 wc, riducibile a 3 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a 10 bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini.<sup>32</sup>

Riguardo agli **spazi destinati ai bambini e ai genitori** devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- 1) i locali destinati ad accogliere le attività ludiche e educative dei bambini: devono contenere arredi e giochi che, nel rispetto della normativa vigente, garantiscano la sicurezza e il benessere dei bambini;
- 2) i materiali di gioco: dovranno essere organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini;
- 3) la zona destinata agli adulti, educatori e genitori: è organizzata per accogliere situazioni di colloquio, di riunione di piccolo gruppo, nonché consentire la raccolta e tenuta di un archivio documentale inerente le attività del centro per bambini e famiglie.

La **ricettività minima e massima** del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in 6 e 40 posti; in ciascun servizio possono essere iscritti un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura (calcolata applicando il parametro di 5 metri quadri per bambino) fino ad un massimo

<sup>32</sup>

Per i servizi già attivi alla data dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento è fatta salva la facoltà di deroga da quanto qui previsto.



del 20%;<sup>33</sup> in ogni caso, il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.<sup>34</sup> Tale estensione di ricettività può essere ridotta o esclusa dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, per motivi attinenti alle difficoltà di fruizione degli spazi del servizio da parte dei bambini.

**Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini** (calcolato sulla base del numero dei bambini iscritti) è fissato in 1 educatore ogni 10 bambini, da assicurarsi nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, operando per garantire nel massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.

Il personale ausiliario operante nel centro dei bambini e delle famiglie dovrà essere adeguatamente commisurato ai diversi compiti da svolgere e dovrà integrarsi in modo collaborativo al personale educativo. I Comuni, tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali nel sistema locale dei servizi, provvedono a regolamentare la materia individuando i parametri da applicare.

Rimane immutata rispetto alla precedente versione del Regolamento la possibilità di permanenza oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 104/1992.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ad esempio se in un servizio gli spazi sono pari a 50 metri quadri, il servizio sarà autorizzato ad accogliere iscrizioni fino ad un massimo di 12 bambini ( $50:5 = 10$ ,  $10 + 20\% = 12$  bambini).

<sup>34</sup> Gli atti amministrativi di riferimento, siano essi gli avvisi per la raccolta delle domande per i servizi comunali ovvero i provvedimenti di autorizzazione al funzionamento per i servizi a titolarità non comunale, devono pertanto considerare tale incremento percentuale per la determinazione della ricettività dello stesso.

<sup>35</sup> Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

## SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE – artt. da 42 a 45:

Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini di età inferiore a 3 anni realizzato con personale educativo qualificato, attivato presso una abitazione, con un numero di iscritti da 3 a 6 bambini.<sup>36</sup> Si fa presente che non si fa più riferimento al concetto di “civile abitazione”, ma solo di “abitazione”; ciò al fine di consentire l’attivazione di tale tipologia di servizio presso abitazioni quali ad esempio case famiglia o abitazioni agricole, che non sono in possesso della qualifica formale di civile abitazione.

Possono accedere al servizio educativo in contesto domiciliare bambini che abbiano compiuto i 3 mesi di età e che non abbiano compiuto i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione; al bambino ammesso alla frequenza è garantita sempre la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio

Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, tenuto conto della gravità della stessa e previo parere del Comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.

Per quanto riguarda le modalità di offerta del servizio si stabilisce quanto segue:

- il calendario annuale di funzionamento del servizio non deve essere inferiore a 8 mesi, con attività svolta nei giorni dal lunedì al venerdì;
- l’orario quotidiano di funzionamento può andare da un minimo di 4 ore ad un massimo di 11 ore, con modalità di iscrizione e frequenza diversificate;
- in caso di frequenza superiore alle cinque ore deve essere prevista la possibilità di fruizione del pranzo e del riposo.

Il Comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare deve prevedere forme di coordinamento pedagogico di tali servizi, tali da favorire un’effettiva integrazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e territoriale.<sup>37</sup> A tal fine i Comuni che autorizzano i servizi educativi in contesto domiciliare, promuovono corsi di aggiornamento professionale rivolto agli educatori di tali servizi.

Dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

- 1) **ambienti e gli spazi interni ed esterni, spazi, arredi e materiali:** devono rispettare la normativa statale e regionale, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto; devono essere organizzati in modo da garantire l’accoglienza di un piccolo gruppo di bambini offrendo opportunità di relazione e gioco e garantendo al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale;
- 2) **autonomia funzionale degli spazi adibiti al servizio educativo:** al servizio deve essere assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell’abitazione<sup>38</sup>;
- 3) **superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto:** non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l’igiene personale;
- 4) **spazi per il cambio e l’igiene personale:** devono essere previsti uno o più locali ove deve essere assicurata l’erogazione di acqua corrente calda;
- 5) **frequenza superiore a 5 ore:** deve essere prevista la possibilità di fruizione del pranzo e il riposo;
- 6) **zona per la preparazione e distribuzione dei pasti:** nel caso di possibilità di

---

<sup>36</sup> Per tale tipologia di servizio è quindi possibile accogliere fino ad un massimo di 12 bambini, se i bambini presenti al mattino sono diversi da quelli del pomeriggio.

<sup>37</sup> Si ribadisce quanto già sancito dall’articolo 7, in virtù della necessità (più stringente per tale tipologia di servizio) di includerli all’interno del sistema locale dei servizi per la prima infanzia, al fine di contrastarne il potenziale isolamento; tale norma non incide sulle funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale del singolo servizio che devono essere garantite ai sensi dell’articolo 6; in nessun caso possono essere sostituite dalle analoghe funzioni realizzate dal Comune ai sensi degli articoli 7 e 42.

<sup>38</sup> Si fa presente l’imminente modifica del Regolamento Regionale che comporterà l’introduzione prima dell’ultimo periodo dell’art. 43, comma 3 della frase: “Per i servizi di nuova istituzione”. Ciò significa che la previsione dell’autonomia funzionale degli spazi dedicati al servizio educativo all’interno dell’abitazione, ivi compresi i servizi igienici, è obbligatoria per i servizi di nuova istituzione.

frequenza superiore a 5 ore dovrà inoltre essere organizzata una zona per la preparazione e lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno, provvista di acqua corrente e dotata di attrezzature idonee; la fornitura di pasti dall'esterno è possibile solo per bambini di età non inferiore ai 12 mesi.<sup>39</sup>

Con riguardo al **personale educativo** impegnato nel servizio dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

- 1) l'educatore non potrà svolgere le funzioni inerenti la preparazione e/o lo sporzionamento dei pasti, che dovranno essere curate da altro personale ausiliario;<sup>40</sup>
- 2) le funzioni di pulizia e riordino generale dell'ambiente possono essere svolte dall'educatore, ma al di fuori del tempo di frequenza dei bambini;
- 3) in caso di funzionamento quotidiano di 6 o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore;
- 4) deve essere prevista la reperibilità di un secondo educatore nel caso in cui l'educatore principale sia assente per malattie o altre motivazioni programmate, la cui individuazione è di competenza del soggetto titolare del servizio sulla base di quanto disposto dall'articolo 13; al fine di poter affrontare eventuali assenze non programmate dell'educatore a causa di situazioni di emergenza, deve essere reperibile una ulteriore figura adulta, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno.

---

<sup>39</sup> Si fa presente l'imminente modifica del Regolamento Regionale che andrà a riscrivere il comma 4 dell'articolo 43, al fine di consentire ai nuovi servizi di non essere in possesso di tale zona qualora non vengano forniti i pasti.

<sup>40</sup> La norma impone l'individuazione di una figura aggiuntiva rispetto all'educatore principale (che può anche essere il secondo educatore se presente in compresenza) nel caso di preparazione di pasti o loro sporzionamento, al fine di evitare che, nel caso di un unico educatore, i bambini siano lasciati soli mentre l'educatore prepara o sporziona il pasto; si fa presente che, nel caso di pasti preparati all'esterno, lo sporzionamento può anche avvenire a cura del soggetto incaricato senza che sia necessario il reperimento di una figura aggiuntiva a carico del servizio; a tal riguardo è suggerito l'utilizzo delle monoporzioni, che consentono il non sporzionamento all'interno del servizio, ferma restando la predisposizione di adeguate procedure per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisizione degli alimenti dall'esterno.

## CENTRI EDUCATIVI INTEGRATI SPERIMENTALI ZEROSEI – artt. da 46 a 48:

La Regione Toscana ha individuato tra le sue priorità la valorizzazione dell'opportunità pedagogica della continuità educativa 0/6 (servizi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia): l'amm.ne si sta impegnando per la sostenibilità di questo modello che da tempo costituisce un patrimonio dell'offerta dei servizi educativi e del sistema dell'istruzione regionale. La motivazione di tale scelta discende dalla necessità di trarre vantaggi in termini di crescita e di formazione dei bambini dalle differenze tra le due tipologie di servizi, accompagnandolo attraverso specifici progetti e coinvolgendo una pluralità di soggetti a vari livelli (istituzionale, educativo-didattico ed operativo).

Nei Centri educativi integrati sperimentali 0-6 le attività sono realizzate congiuntamente per i bambini nelle diverse fasce di età con un unico progetto pedagogico e educativo; l'aspetto più rilevante di tale sperimentazione sta nel fatto di poter far svolgere attività in comune tra bambini in età 0-3 con quelli in età utile per la frequenza della scuola dell'infanzia. Tale aspetto è dirimente perché si possa parlare di una effettiva realizzazione di un Centro 0-6, non potendosi parlare di tale tipologia di servizio qualora si sia in presenza della mera ubicazione nella medesima struttura di un nido e di una scuola dell'infanzia.

Per poter raggiungere tale ambizioso ma possibile obiettivo sono necessarie, al fine della realizzazione della continuità verticale tra servizi 0-3 e scuola dell'infanzia:

- l'intesa e la collaborazione tra i soggetti coinvolti;
- il confronto e la condivisione di iniziative formative tra educatori del nido ed insegnanti della scuola dell'infanzia;
- il coinvolgimento delle famiglie;
- la partecipazione dei bambini di entrambi i servizi mediante attività programmate diversificate nelle forme e nelle esperienze.

Per questa motivazione l'amm.ne regionale ha ritenuto necessario riservare un'apposito Titolo per individuare alcune caratteristiche di ordine generale che tali strutture devono possedere; va ricordato infatti come nel segmento 3-6 ancora oggi la competenza legislativa resta in carico allo Stato e pertanto non è possibile fissare dei "requisiti stringenti" per l'esercizio di tali servizi, ma stimolarne la sperimentazione.

Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura di un unico soggetto gestore pubblico o privato, in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.

Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell'infanzia.

Il progetto pedagogico e il progetto educativo, così come individuati e definiti dal Regolamento Regionale per i servizi 0-3, prevedono l'integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte. Il progetto educativo in particolare sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.

Per assicurare il massimo grado di compresenza degli educatori, nonché per consentire a questi di operare col più ampio numero di bambini accolti nel centro zerosei, in un'ottica di integrazione e piena continuità educativa, è auspicabile che in tale servizi sia impiegato in misura prevalente personale educativo in possesso di abilitazione all'insegnamento alla scuola dell'infanzia, sulla base della normativa nazionale in materia.

## PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO, OBBLIGHI INFORMATIVI E FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO – **artt. da 49 a 54:**

Nell'ultima sezione vengono disciplinati i procedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, gli obblighi informativi nonché le funzioni di vigilanza e controllo.

Si riepiloga qui di seguito le **condizioni previste a seconda della tipologia di soggetto titolare per poter accedere al mercato dell'offerta:**

- servizi a titolarità comunale: devono possedere i requisiti previsti per l'accREDITamento;
- soggetti titolari di servizi a titolarità pubblica non comunale: devono ottenere dal Comune territorialmente competente, a mezzo di specifica istanza ad esso presentata, l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITamento;
- soggetti titolari di servizi a titolarità privata: devono ottenere dal Comune territorialmente competente, a mezzo di specifica istanza ad esso presentata, l'autorizzazione al funzionamento; per poter accedere al mercato pubblico dell'offerta e ai contributi pubblici i soggetti titolari devono ottenere dal Comune territorialmente competente, a mezzo di specifica istanza anche contestuale a quella di autorizzazione, l'accREDITamento.

Il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento è di competenza dei Comuni, che la esercitano in forma singola o associata ad esito della verifica delle disposizioni fissate dal Regolamento, a mezzo di specifica istanza presentata al SUAP dal soggetto titolare del servizio pubblico non comunale ovvero privato.

Rispetto a quanto previsto dalla precedente versione del Regolamento Regionale, viene formalizzato il ruolo dei SUAP quale interfaccia del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione; tale ufficio è incaricato di accogliere l'istanza e di attivare un procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione dell'istanza, che veda il coinvolgimento delle professionalità, degli uffici, delle strutture e degli organismi interessati per competenza.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si ricordano l'ufficio urbanistica (per competenza in merito alle strutture), l'ufficio competente in materia di servizi educativi per la prima infanzia con le professionalità del coordinamento pedagogico e gestionale (per una valutazione del progetto pedagogico ed educativo), le ASL (per competenza in merito a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento).

Nell'ambito di tale procedimento istruttorio possono essere effettuate visite presso le strutture interessate.

Le modalità di svolgimento di tale procedimento sono definite dai Comuni nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Lo stesso ufficio SUAP è la struttura incaricata di rilasciare l'esito dell'istanza di autorizzazione al soggetto che l'ha presentata.

La Conferenza Zonale per l'Istruzione, ai sensi dell'art. 50 comma 9, può decidere di mettere a disposizione dei territori una commissione tecnica multiprofessionale, che svolga funzioni istruttorie nell'ambito del procedimento sopra richiamato.

L'istanza di autorizzazione presentata dal soggetto titolare dovrà contenere la documentazione attestante i requisiti previsti dal regolamento regionale, nonché da quello comunale.<sup>41</sup>

Di seguito si elenca la documentazione, senza vincolo e pretesa di esaustività, che potrebbe essere richiesta dal Comune per l'effettuazione dell'istruttoria:

- a) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) dell'atto di notorietà attestante i requisiti strutturali e la situazione attuale degli spazi esterni e interni e la conformità all'ultimo stato legittimato con i rispettivi estremi;
- b) Documentazione di tutto il prospetto interessato dalla richiesta e del contesto

<sup>41</sup>

Si fa presente l'imminente modifica del Regolamento Regionale che prevederà tra la documentazione da sottoporre a istruttoria per il procedimento autorizzativo anche la carta dei servizi di cui all'art. 17.

ambientale circostante:

- b1) aerofotogrammetria della zona, in scala 1/2000, con indicato la sede dell'attività;
- b2) pianta dell'immobile, planimetrie (in scala 1:100), prospetti e sezioni dei locali interni ed esterni con indicazione della destinazione d'uso firmate da un tecnico abilitato;
- c) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico per la destinazione d'uso, del regolare allacciamento alla fognatura, del regolare allacciamento alla rete idrica (allaccio scarico acque reflue in pubblica fognatura), di conformità degli impianti elettrici e di riscaldamento e di abitabilità della struttura;
- d) calcolo rapporti aeroilluminanti;
- e) valutazione previsionale del clima/impatto acustico redatta da Tecnico competente in Acustica;
- f) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico che attesti che gli spazi interni ed esterni rispettano la vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza alimentare, di abbattimento delle barriere architettoniche, di tutela della salute e della sicurezza;
- g) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del legale rappresentante del soggetto titolare, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio: calendario, orari, età e numero di bambini previsto, numero di educatori con relativo titolo di studio, di collaboratrici e di eventuale personale di cucina, contratto di lavoro applicato al personale, numero di ore di formazione del personale, tabella dietetica redatta da personale con competenze in materia per i servizi che prevedono il pasto e piano di autocontrollo di cui al D.L. 26 maggio 1997, n. 155;
- h) dichiarazione antimafia del titolare/rappresentante legale dell'impresa e di tutti gli eventuali soci con allegato documento di identità;
- i) dichiarazione di onorabilità di tutti i dipendenti assegnati al servizio, con allegato documento di identità.

Con riferimento alla possibilità per la Conferenza Zonale di costituire una Commissione tecnica multi-professionale, di cui all'art. 50 comma 9 prima richiamato, si fa presente che nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Conferenza – che ne regola il funzionamento – essa potrebbe essere composta almeno da:

- a) un referente in rappresentanza delle strutture di coordinamento zonale, con competenze pedagogiche, che la coordina;
- b) un referente dell'Azienda sanitaria locale, in rappresentanza dei servizi sanitari competenti sulle materie oggetto di verifica in sede ai autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi;
- c) un referente del Comune dove ha sede il servizio che richiede l'autorizzazione, per tutti i profili di competenza tecnica.

Oltre allo studio e alla verifica dei documenti allegati alla domanda di autorizzazione tale organismo potrebbe essere tenuto ad una visita obbligatoria presso il servizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

La Commissione tecnica multiprofessionale zonale chiuderà l'istruttoria con un parere motivato obbligatorio di rilascio dell'autorizzazione, di autorizzazione condizionata o di negazione dell'autorizzazione.

Il procedimento sarà concluso dal Comune a mezzo di specifico provvedimento amministrativo.

Qualora, entro i termini indicati dal presente regolamento, il Comune non abbia emesso il provvedimento finale inerente il procedimento di autorizzazione, la richiesta di autorizzazione si

intende accolta, a meno di eventuali interruzioni del procedimento amministrativo formalmente comunicate ai sensi di quanto previsto dalla Legge 241/90.

L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i 3 anni educativi successivi a quello durante cui viene rilasciata e deve essere sottoposta a rinnovo negli stessi termini. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dalla precedente autorizzazione, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.<sup>42</sup>

Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di autorizzazione è tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.

Il regolamento regionale prevede inoltre che anche la domanda di **accreditamento** debba essere presentata al Comune territorialmente competente, tramite l'interfaccia costituito dal SUAP.

La domanda di accreditamento deve contenere l'autodichiarazione della sussistenza dei requisiti sotto specificati:

- a) possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, ovvero possesso dell'autorizzazione al funzionamento;
- b) ricorrenza documentata dei seguenti ulteriori requisiti:
  - i) programma annuale di formazione del personale educativo per un minimo di 20 ore, di cui sia possibile documentarne l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali del personale educativo; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento promossi - ove presenti - dal coordinamento zonale;
  - ii) presenza del coordinatore pedagogico;
  - iii) adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
  - iv) previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie e presenza di un apposito organismo di partecipazione;
  - v) adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
  - vi) disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
  - vii) presenza di una Carta dei servizi in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, l'ammontare delle rette e la procedura di gestione dei reclami;
  - viii) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia.

Al pari di quanto avviene per il rilascio dell'autorizzazione, il Comune – nel pieno della sua autonomia organizzativa – attiva un procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione dell'istanza, che veda il coinvolgimento delle professionalità, degli uffici, delle strutture e degli organismi interessati per competenza, individuandone la durata massima nel termine di 30 giorni.<sup>43</sup>

Anche nel caso del procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento può essere impiegata la Commissione tecnica multiprofessionale, eventualmente costituita dalla Conferenza Zonale per l'Istruzione.

L'accreditamento ha durata per i 3 anni educativi successivi a quello durante il quale viene

---

<sup>42</sup> Si fa presente l'imminente modifica del Regolamento Regionale che andrà a modificare tale disposizione: prevedendo la presentazione, con cadenza triennale, di una dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) circa il mantenimento dei requisiti che avevano determinato il rilascio della precedente autorizzazione.

<sup>43</sup> Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a 60 giorni.

rilasciata.

La domanda per il rinnovo dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente accreditamento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento.<sup>44</sup>

I comuni possono **convenzionarsi** con le strutture accreditate per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nella propria graduatoria.

Al fine di consentire il **monitoraggio e la programmazione degli interventi nel settore dei servizi per la prima infanzia** i soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati sul territorio inseriscono nel **Sistema Informativo Regionale** i dati riferiti alle proprie unità di offerta, entro il termine stabilito dal Comune; quest'ultimo inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.

Qualora il Comune, territorialmente competente, accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede all'applicazione di sanzioni che possono giungere fino alla revoca dell'autorizzazione. Il mancato adempimento di tale obbligo sottopone il Comune all'applicazione di una procedura sanzionatoria, che può comportare anche la sospensione dei finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, relativi ai servizi educativi per la prima infanzia, fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

I Comuni esercitano le **funzioni di vigilanza** dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul loro territorio mediante:

- periodiche ispezioni, il cui numero e la cui organizzazione devono essere definiti all'interno dei regolamenti comunali;
- ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accreditati e disciplinano forme e modalità di ispezioni occasionali, che di norma non devono essere inferiori a due l'anno, al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.

Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui ai precedenti comma, i Comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvedono, previa diffida per l'adeguamento, all'applicazione di sanzioni che possono giungere fino alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Il Comune, avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato il funzionamento fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Anche per il rinnovo dell'accreditamento sarà prevista la modifica del Regolamento Regionale nei termini già specificati nella nota 42.

<sup>45</sup> Si fa presente l'imminente modifica del Regolamento Regionale che prevede la sostituzione del comma 6 dell'art. 54 con la seguente formulazione: "Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento ne ordina l'immediata cessazione dell'attività", trattandosi nel caso specifico di esercizio abusivo dell'attività.



<b>Caratteristiche</b>	<b>Tipologia servizi</b>	<b>Nido d'Infanzia</b>	<b>Spazio gioco</b>	<b>Centro bambini e famiglie</b>	<b>Servizio educativo in contesto domiciliare</b>
<b>Età bambini accolti</b>		Bambini che abbiano compiuto 3 mesi e che non abbiano compiuto i 3 anni di età entro il 31/12 dell'a.e. di iscrizione	Bambini che abbiano compiuto 18 mesi e che non abbiano compiuto i 3 anni di età entro il 31/12 dell'a.e. di iscrizione	Da 0 a 3 anni	Bambini che abbiano compiuto 3 mesi e che non abbiano compiuto i 3 anni di età entro il 31/12 dell'a.e. di iscrizione
<b>Modalità affidamento</b>		Quotidiano e continuativo	Al mattino o al pomeriggio, consentendo modalità di frequenza diversificate	Al mattino o al pomeriggio, consentendo modalità di frequenza diversificate, insieme ai genitori	Al mattino o al pomeriggio o quotidiana
<b>Ingresso con filtro termico</b>		Si	Si	Si	No
<b>Unità funzionali</b>		Si, gioco pranzo riposo bagno e cambio bambini	Si, gioco pranzo riposo bagno e cambio bambini	No	No
<b>Bambini per unità funzionale</b>		Da 7 a 25	Da 7 a 25	No	No
<b>Spazi comuni</b>		Si, compresi i laboratori	Si, compresi i laboratori	Si	No
<b>Zone gioco pranzo riposo integrate con spazi comuni in unico ambiente</b>		Si, per nidi con ricettività fino a 25 bambini	Si, per spazi gioco con ricettività fino a 25 bambini	No	No
<b>Servizi generali</b>		Si, compresi cucina o zona sporzionamento per pasti veicolati dall'esterno	No	No	Si, compreso spazio inaccessibile ai bambini provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee per la preparazione dei pasti o per lo sporzionamento nel caso di pasti veicolati dall'esterno
<b>Spazi specificatamente dedicati al riposo</b>		Si fino a 12 mesi, in ogni caso se nido aperto il pomeriggio	No	No	No
<b>Spazi per gli adulti e relativi servizi igienici</b>		Si	Si	Si	No

<b>Tipologia servizi</b>	<b>Nido d'Infanzia</b>	<b>Spazio gioco</b>	<b>Centro bambini e famiglie</b>	<b>Servizio educativo in contesto domiciliare</b>
<b>Caratteristiche</b>				
<b>Superficie minima del servizio</b>	5 m <sup>2</sup> per bambino	4 m <sup>2</sup> per bambino	5 m <sup>2</sup> per bambino	Almeno 20 m <sup>2</sup> , esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale
<b>Dimensione del bagno e della zona cambio</b>	Minimo 8 m <sup>2</sup> , riducibile a 5 m <sup>2</sup> per i nidi con ricettività inferiore a 10 bambini	Minimo 8 m <sup>2</sup> , riducibile a 5 m <sup>2</sup> per spazi gioco con ricettività inferiore a 10 bambini	Minimo 8 m <sup>2</sup> , riducibile a 5 m <sup>2</sup> per centri con ricettività inferiore a 10 bambini	Non indicata
<b>Attrezzature del bagno e della zona cambio</b>	Minimo 3 wc, riducibili a 2 wc nel caso di nido con ricettività inferiore a 10 bambini, lavandino a canale, fasciatoio e vaschetta per lavaggio	Minimo 3 wc, riducibili a 2 wc nel caso di spazio gioco con ricettività inferiore a 10 bambini, lavandino a canale, fasciatoio e vaschetta per lavaggio	Minimo 3 wc, riducibili a 2 wc nel caso di centri con ricettività inferiore a 10 bambini, lavandino a canale, fasciatoio e vaschetta per lavaggio	Uno o più locali dotati di acqua corrente calda
<b>Deroghe per spazi</b>	Si, i nidi attivi o già autorizzati possono non prevedere l'ingresso con filtro termico e bagno/zona cambio per ogni unità funzionale, e possono non prevedere le attrezzature per il bagno e zona cambio come sopra indicate	Si, gli spazi gioco attivi o già autorizzati possono non prevedere l'ingresso con filtro termico e bagno/zona cambio per ogni unità funzionale, e possono non prevedere le attrezzature per il bagno e zona cambio come sopra indicate	Si, i centri attivi o già autorizzati possono non prevedere l'ingresso con filtro termico e bagno/zona cambio per ogni unità funzionale, e possono non prevedere le attrezzature per il bagno e zona cambio come sopra indicate	No
<b>Ricettività minima e massima</b>	Da 7 a 60	Da 6 a 50	Da 6 a 40	da 3 a 6 bambini
<b>Deroghe per ricettività</b>	Iscrizione di un numero di bambini fino al 20% in più della ricettività della struttura	Iscrizione di un numero di bambini fino al 20% in più della ricettività della struttura	Iscrizione di un numero di bambini fino al 20% in più della ricettività della struttura	No
<b>Limitazioni alle deroghe alla ricettività</b>	Si, il Comune li può prevedere per i suoi servizi ed in sede di rilascio dell'autorizzazione	Si, il Comune li può prevedere per i suoi servizi ed in sede di rilascio dell'autorizzazione	Si, il Comune li può prevedere per i suoi servizi ed in sede di rilascio dell'autorizzazione	No

<b>Caratteristiche</b>	<b>Tipologia servizi</b>	<b>Nido d'Infanzia</b>	<b>Spazio gioco</b>	<b>Centro bambini e famiglie</b>	<b>Servizio educativo in contesto domiciliare</b>
<b>Periodo minimo di apertura del servizio</b>		Almeno 42 settimane	Almeno 3 mesi	Almeno 3 mesi	Almeno 8 mesi
<b>Attività svolta nei giorni</b>		Da lunedì a venerdì	Non prevista	Almeno 2 giorni alla settimana	Da lunedì a venerdì
<b>Orario minimo e massimo di funzionamento</b>		Da 6 a 12 ore	Da 3 ore (nel caso di apertura solo antimeridiana o pomeridiana) a 11 ore (nel caso di apertura antimeridiana e pomeridiana compresa l'interruzione del servizio tra mattina e pomeriggio)	Da 3 ore (nel caso di apertura solo antimeridiana o pomeridiana) a 10 ore (nel caso di apertura antimeridiana e pomeridiana compresa l'interruzione del servizio tra mattina e pomeriggio)	Da 4 ore a 11 ore
<b>Orario massimo di frequenza dei bambini del servizio</b>		10 ore	5 ore	5 ore	Non indicata, in caso di frequenza superiore a 5 ore è prevista la fruizione del pranzo e del riposo
<b>Erogazione del pranzo</b>		Si	No	No	Si
<b>Acquisizione dall'esterno dei pasti per bambini di età inferiore a 1 anno</b>		Non consentita	Non consentita	Non consentita	Non consentita
<b>Rapporto numerico educatori bambini</b>		6 bambini per educatore nel caso età inferiore a 12 mesi, 7 bambini per educatore nel caso età tra 12 e 23 mesi, 10 bambini per educatore nel caso età tra 24 e 36 mesi	8 bambini per educatore nel caso età tra 18 e 23 mesi, 10 bambini per educatore nel caso età tra 24 e 36 mesi	1 educatore per 10 bambini	1 educatore per servizio, nel caso di apertura del servizio per 6 o più ore la gestione non può essere affidata ad un solo educatore; deve essere reperibile altra persona adulta in caso di bisogno